

Allegato 2 - Sanzioni

Il quadro generale

Il D.Lgs. 81/2008, riprendendo la struttura del D.Lgs. 626/1994, prevede degli obblighi destinati alle seguenti figure:

- datore di lavoro (per il quale sono previsti anche degli obblighi NON delegabili) e dirigenti;
- preposti;
- lavoratori subordinati;
- componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi;
- progettisti;
- fabbricanti e fornitori;
- installatori;
- medico competente

Per ognuno degli obblighi introdotti, direttamente o indirettamente e fatto salvo il caso di obblighi ritenuti meramente formali per i quali è prevista una sanzione di natura amministrativa, è associata una sanzione di natura penale che, nella maggioranza dei casi, prevede la pena dell'arresto con l'alternativa della ammenda.

Considerata la numerosità degli obblighi introdotti non appare questa la sede per una dettagliata descrizione delle sanzioni (si rimanda in tal senso ai contenuti del D.Lgs. 81/2008) tuttavia si ritiene di segnalare che il datore di lavoro:

- oltre alla possibilità di essere chiamato, in sede civile, al risarcimento dei danni per effetto di sue violazioni e/o negligenze e/o omissioni;
- oltre alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale per vari reati quali ad esempio l'omicidio colposo e/o le lesioni colpose;
- oltre alle possibili implicazioni derivanti da eventuali sanzioni applicate all'ente per effetto del D.Lgs. 231/2001;

può subire sanzioni che, nei casi più gravi, consistono nell'arresto da quattro a otto mesi o nell'applicazione dell'ammenda da 2500 a 6400 euro.

Non ritenendo di entrare nel merito dell'entità delle sanzioni né nelle variazioni avvenute con le ultime modifiche legislative (prendendo ad esempio la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e sempre e comunque in alternativa all'arresto: il D.Lgs. 626/1994 prevedeva una sanzione dell'ammenda compresa tra 1.549 e 4.131 euro, la prima formulazione del D.Lgs. 81/2008 prevedeva una sanzione dell'ammenda compresa tra 5.000 e 15.000 euro e l'attuale sanzione dell'ammenda risulta compresa tra 2.500 e 6.400 euro) si ritiene comunque di segnalare e sottolineare come detto aspetto sia estremamente rilevante data anche la numerosità delle fattispecie sanzionabili (si va dalle mancate nomine alla messa a disposizione di attrezzature non conformi ai contenuti della legislazione vigente, dalla mancata formazione alla mancata affissione della segnaletica di sicurezza, dalla mancata valutazione dei rischi alla messa a disposizione di attrezzature non idonee, ecc.) e dalla molteplicità delle sanzioni applicabili.

Le sanzioni specifiche

Ai volontari inadempienti rispetto agli specifici obblighi sopra illustrati e previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 potranno essere irrogate sanzioni penali o amministrative.

In particolare ai sensi dell'articolo 60 D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, è previsto l'arresto "fino a un mese" o l'ammenda "da 200 a 600 euro":

- per la mancata utilizzazione di adeguate attrezzature di lavoro;
- per non essersi muniti dei dispositivi di protezione individuale;

- per non averli utilizzarli conformemente alle disposizioni, in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 cui si rinvia;

ed è prevista una *sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro* in caso di mancato utilizzo di apposita tessera di riconoscimento.